



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2014
(OR. en)**

9397/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0400 (CNS)**

FISC 78

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9193/14 FISC 74
n. doc. Comm.:	16918/13 - COM(2013) 814 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Accordo politico

1. Il 25 novembre 2013 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (doc. 16918/13 FISC 237). La proposta intende colmare una lacuna della direttiva in vigore combattendo le costruzioni finanziarie ibride nel campo di applicazione della DSMF e introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della direttiva.
2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri, rispettivamente, il 25 marzo e il 2 aprile 2014.

3. Gli Stati membri hanno discusso la proposta in sede di Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) il 10 gennaio, il 24 febbraio e l'8 aprile 2014. Dal dibattito è emerso un ampio sostegno per colmare al più presto la lacuna relativa alle "costruzioni finanziarie ibride", mentre la parte della proposta riguardante la norma generale antiabuso richiederà maggiore lavoro.
4. Durante la riunione dell'8 aprile 2014, il Gruppo ha riconosciuto la necessità di agire con urgenza per contrastare le perdite di entrate causate dalle costruzioni finanziarie ibride. In tale contesto ha convenuto, fatte salve le riserve indicate di seguito, di invitare il Coreper ad approvare la scissione della proposta e di suggerire al Consiglio di raggiungere un accordo politico sulla parte della proposta riguardante le costruzioni finanziarie ibride, chiarendo al contempo, in una dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio, che il Consiglio continuerà a lavorare sui restanti elementi della proposta.
5. Nel corso della riunione dell'8 aprile 2014, le delegazioni FR e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare. La delegazione FR ha sciolto nel frattempo la propria riserva d'esame parlamentare. Inoltre, le delegazioni LT e SK hanno mantenuto una riserva d'esame sul pacchetto di compromesso. SE ha manifestato difficoltà specifiche relative all'articolo 4 e ha presentato un documento per il Coreper (distribuito agli Addetti l'11 aprile 2014) dopo la riunione del Gruppo. Il documento chiarisce la posizione di SE e ribadisce il suo desiderio di inserire una modifica al testo della direttiva stessa (articolo 4), sebbene tale modifica non sia stata accettata durante la riunione del Gruppo dell'8 aprile. La presidenza ha avuto contatti bilaterali con SE prima del Coreper al fine di esplorare possibili soluzioni che potessero risultare accettabili per tutte le delegazioni (ad esempio, cercando di inserire il chiarimento richiesto da SE nel considerando 3).

6. Nella riunione del 30 aprile 2014 il Coreper ha discusso il pacchetto di compromesso modificato risultante dalla riunione del Gruppo dell'8 aprile 2014 (doc. 9193/14), compreso un testo riveduto del progetto di direttiva (allegato I), accompagnato da un progetto di dichiarazione del Consiglio (allegato II). Le delegazioni LT e SK hanno ritirato le rispettive riserve, mentre UK ha dichiarato di essere in grado di ritirare la propria riserva di esame parlamentare prima del Consiglio ECOFIN. La delegazione SE ha ribadito le sue difficoltà riguardo al testo di compromesso, in particolare a causa dell'esigenza di chiarire il campo di applicazione della direttiva. La Commissione ha replicato osservando che i casi sollevati dalla Svezia non rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva quale definita nel compromesso della presidenza. La presidenza ha preso atto dell'ampio sostegno espresso da tutte le altre delegazioni per la proposta di compromesso, pur restando consapevole delle preoccupazioni espresse da un ristretto numero di delegazioni. Il Coreper è stato informato che il testo di compromesso della presidenza sarà trasmesso al Consiglio ECOFIN il 6 maggio 2014 in vista di un accordo su tale fascicolo, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 (punto 27).
7. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio a:
- approvi il pacchetto di compromesso figurante negli allegati I e II;
 - raggiunga un accordo politico sulla direttiva (allegato I) e sul progetto di dichiarazione (allegato II) nella sessione del 6 maggio 2014, al fine di adottare la direttiva, previa messa a punto giuridico/linguistica, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni del Consiglio;
 - informi il Parlamento europeo della sua intenzione di adottare la prima parte della proposta di direttiva in linea con il compromesso proposto negli allegati I e II.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.
- (2) I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.
- (3) Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.
- (4) È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva al fine di inserirvi le altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania e assoggettate a imposta sulle società in Polonia.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o";

2. nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

"w) le società di diritto rumeno denominate: 'societăți pe acțiuni', 'societăți în comandită pe acțiuni', 'societăți cu răspundere limitată', 'societăți în nume colectiv', 'societăți în comandită simplă';";

3. nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

"u) le società di diritto polacco denominate: 'spółka akcyjna', 'spółka z ograniczoną odpowiedzialnością', 'spółka komandytowo-akcyjna; "

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Progetto di dichiarazione del Consiglio
(da iscrivere a verbale del Consiglio)

Il Consiglio:

- ricorda la sua disponibilità nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nonché contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) a livello dell'UE e internazionale e sottolinea che tale opera dovrebbe valutare la compatibilità dei lavori dell'OCSE attualmente in corso con il quadro giuridico dell'UE;
- evidenzia l'urgente necessità di colmare le lacune fiscali nella direttiva sulle società madri e figlie derivanti dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali, per impedire che gli Stati membri siano privati di entrate considerevoli e assicurare una concorrenza leale tra le imprese nel mercato unico;
- prende atto che tutti gli Stati membri convengono sul fatto che la direttiva di modifica dovrebbe affrontare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride che danno luogo a doppia non imposizione;
- riconosce che è necessario scindere la proposta di modifica per consentire progressi rapidi nel settore dei finanziamenti ibridi, rilevando nel contempo che l'altra parte proposta della direttiva di modifica richiede ulteriori discussioni dal momento che sinora gli Stati membri hanno manifestato opinioni diverse e vari Stati membri hanno sollevato preoccupazioni su tale parte della proposta;
- sottolinea l'esigenza di portare avanti il lavoro sulla parte rimanente della proposta di modifica e prende atto dell'intenzione della presidenza italiana entrante di consentire una discussione approfondita in sede di Consiglio in merito a ulteriori casi di doppia non imposizione.